

	 <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b> <b>Istituto Comprensivo di Leno</b> Via F.lli De Giuli, 1 - 25024 Leno (BS) Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 E-mail: <a href="mailto:BSIC89600Q@istruzione.it">BSIC89600Q@istruzione.it</a> Pec: <a href="mailto:BSIC89600Q@pec.istruzione.it">BSIC89600Q@pec.istruzione.it</a> - Sito web: <a href="http://www.icleno.edu.it">www.icleno.edu.it</a>	 <b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b> <b>pon</b> 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)   <small>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  Dipartimento per la Programmazione  Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l'istruzione e per l'innovazione digitale  UFFICIO IV</small>
<b>Codice Meccanografico:</b> <b>BSIC89600Q</b>	<b>Codice Univoco Ufficio:</b> <b>UFSWOW</b>	<b>Codice Fiscale:</b> <b>88004450172</b>

Circolare esterna n° 55

Leno, 17-02-2022

**Ai Sigg Genitori**  
**E, .p.c. al Personale scolastico**  
**dell'IC di Leno**

**Oggetto:** fotografie e riprese in ambito scolastico

Con la presente si richiama l'attenzione dei genitori all'uso corretto di immagini e filmati effettuati in ambito scolastico; di seguito vengono indicati i casi possibili e le disposizioni normative di riferimento.

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte ad uso personale<sup>1</sup>, durante: le recite, le gite e i saggi scolastici o le foto dei tabelloni degli esiti scolastici.<sup>2</sup>

Nella realizzazione di elaborati scolastici possono essere utilizzati sistemi digitali con registrazione di audio, immagini, filmati. I medesimi elaborati collettivi relativi a progetti o ad attività di classe possono contenere dati personali degli alunni. Attività ineludibili e indicate nell'informativa fornita agli utenti.

La loro disponibilità nei sistemi digitali utilizzati dalla scuola come ad esempio: il registro elettronico, collabora e la piattaforma Microsoft365 serve per necessità didattiche, documenta le attività scolastiche ed è fruibile solo per queste finalità. Poter fruire della loro visione e disponibilità non autorizza a forme di diffusione o comunicazione al di fuori dell'ambiente familiare.

Le immagini e i dati personali in questi casi, **possono essere utilizzati solo per fini personali** e destinati a un ambito familiare e non alla loro diffusione o comunicazione a terzi.

In caso di comunicazione sistematica (WhatsApp) o diffusione (internet, social network, altri mezzi di comunicazione di massa) **diventa invece necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.**<sup>3</sup>

**Nel caso di minori è necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà, le immagini li devono ritrarre in momenti positivi.**<sup>4</sup>

**Le norme in vigore infatti escludono categoricamente che si possano pubblicare immagini (o altri dati personali) di terze persone senza il loro consenso**<sup>5</sup>. Questo perché ciascuno è titolare del diritto alla propria immagine e può quindi decidere cosa farne: se diffonderla, tenerla riservata, venderla ecc.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/470850>

<sup>2</sup> <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1136703>

<sup>3</sup> [https://archivio.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/scheda\\_direttiva\\_videofonini.shtml](https://archivio.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/scheda_direttiva_videofonini.shtml)

[https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir104\\_07.pdf](https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir104_07.pdf)

<sup>4</sup> <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/pubblicare-foto-di-figli-minori-sui-social-quando-e-lecito-che-dicono-le-norme/>

Spesso si ritiene erroneamente, che il consenso a farsi fotografare o riprendere contenga anche il consenso alla pubblicazione delle immagini: non è così.

Si può autorizzare una persona a riprendere la propria immagine o scattare una foto, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderla tramite internet o social network.

In caso di comunicazione sistematica o diffusione di immagini senza consenso dell'interessato (persona ritratta nella foto o a cui si riferiscono i dati) si può incorrere nei seguenti reati:

1. responsabilità civile ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile, nel quale viene stabilito che "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
2. responsabilità penale Codice Privacy art 167 (Trattamento illecito dei dati) da sei mesi ad un anno e sei mesi.<sup>7</sup>

Si ricorda che le responsabilità sono personali, la scuola può solo richiamare tutti al rispetto dei diritti delle persone e alla protezione dei loro dati, fornendo come in questo caso anche i riferimenti normativi.

Inoltre per ulteriori chiarimenti potete fare riferimento alla Dirigente Scolastica e alla Responsabile della Protezione Dati contattabile tramite la scuola.

Cordiali saluti

F.to \*La Dirigente Scolastica  
Vanda Mainardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993

---

<sup>5</sup> <https://www.garanteprivacy.it/home/doveri>

<sup>6</sup> Nello specifico, la legge sul diritto d'autore n.633/1941, all'art. 96 afferma "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa".

<sup>7</sup> <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29>